

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

05508/04

SEZIONE I lavoro

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
 Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere -
 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -

R.G.N. 22335/02

Cron. 10666

Rep.

Ud.13/10/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO CARLO FEDERICO GAUSS, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio
 dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ORECCHIONI,
 giusta delega in atti;


- ricorrente -

contro

ZIDDA GIOVANNA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 312/01 della Sezione distaccata
 di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 20/12/01



2003

5176



- R.G.N. ~~1080/2000~~ 27/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe
CELLERINO;

udito l'Avvocato CIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Istituto professionale parificato Carlo Federico Gauss di Tempio Pausania, in persona della titolare, sig.ra Fernanda Marchisio, denuncia un motivo di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda che l'insegnante indicato in epigrafe aveva proposta nei suoi confronti per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie e TFR.

La sentenza ha giudicato che il vincolo della subordinazione risultava dall'analisi complessiva di elementi sintomatici emergenti dal rapporto, quali l'orario d'insegnamento, sentite le disponibilità del docente, e delle attività ausiliarie, peraltro fissati con disposizione cogente nel rispetto delle regole delle scuole legalmente riconosciute; la retribuzione, indipendente dal numero degli alunni e da altre variabili; l'utilizzazione degli strumenti didattici assicurati dalla scuola, l'assenza di rischio; l'esercizio del potere disciplinare, attraverso il mancato rinnovo del contratto, "sostanzialmente a termine".

L'insegnante non si è costituito.

L'Istituto ha depositato memoria che, tra l'altro, richiama e allega una sentenza, sfavorevole all'Istituto nazionale della previdenza sociale, resa su impugnazione della scuola, dalla Corte d'appello di Torino in tema di omissioni contributive riferite al docente, odierno intimato.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso per cassazione dell'Istituto C.F. Gauss denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222, cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc. civ., per avere la Corte territoriale desunto la "natura subordinata... non dalla subordinazione, che è il requisito fondamentale richiesto dall'art. 2094, cod.civ., ma dagli altri indici, quali l'orario di lavoro, l'espletamento di... consigli di classe,... di scrutini, l'emanazione di circolari sulla condotta degli allievi, l'inserimento nell'organizzazione della scuola, ...l'utilizzo di strumenti scolastici di proprietà della scuola..", di significato polivalente, soprattutto in presenza di un contratto di collaborazione autonoma stipulato fra le parti, che valorizzava la volontà delle parti e di cui la sentenza non ha tenuto con-



to, essendo del tutto fuorviante l'osservazione dell'ipotetica possibilità di non rinnovare il contratto a termine, quale forma di potere disciplinare, non altrimenti documentato e tenuto conto -in ciò richiamando le sentenze di questa Corte nn. 1635/89 e 1502/92- che, all'interno di una organizzazione aziendale, l'attività d'insegnamento può attuarsi non solo in regime di subordinazione, ma anche attraverso un rapporto di collaborazione autonoma, per il raggiungimento dei fini dell'impresa.

“Pur volendo attribuire la libertà più ampia nell'attività di insegnamento, il docente potrà considerarsi lavoratore subordinato, se le sue prestazioni devono rigidamente esplicarsi entro determinati tempi, non relativi necessariamente all'attività dovuta, prescrittigli da controparte; devono rispettare prefissati periodi di svolgimento del programma, sebbene liberamente articolato e svolto; comportano un'adeguata e obbligatoria disciplina degli allievi, con controllo delle loro presenze e della loro diligenza; consistono anche in periodiche interrogazioni, verifiche ed esami; implicano dei poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro momento per momento sull'attuazione in sé degli obblighi di comportamento a prescindere dal risultato del lavoro (in tal senso, Cass. 17.4.1990, n. 3170); espongono in caso di violazione di questi doveri, a responsabilità disciplinari.”
(Cosi' il ricorso).

L'impugnazione, che non contesta il difetto di motivazione, ma solo ed espressamente la violazione delle regole che diversificano l'attività autonoma da quella subordinata, pur essendo sostenuto da considerazioni condivisibili in astratto, non può essere accolto, a nulla rilevando quanto deciso, in senso favorevole alla scuola privata, dalla Corte d'appello subalpina in tema di contribuzioni previdenziali, non avendovi partecipato l'odierno intimato, né potendo tale sentenza essere prodotta al di fuori delle regole tassative sancite dall'art. 372, cod.proc.civ..

A prescindere che l'affermazione cardine contenuta nel ricorso: “il convincimento sulla natura subordinata ” espresso dalla Corte di merito è stato “desunto... non dalla subordinazione, che è il requisito fondamentale richiesto dall'art. 2094, cod.civ., ma da altri indici, quali l'orario...” ecc., ecc., dà per scontata la trasposizione astratta del *nomen iuris* nell'identificazione di un rapporto che, oltre ad essere oggetto di contestazione fra le parti, necessita di verifiche sia sul piano concettuale che nel caso concreto, è doveroso

so, per risolvere il dilemma, richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (30 giugno 1999, n. 379).

Esse hanno autorevolmente ribadito, pur nell'ambito dell'attività didattica universitaria (ma com'è noto la docenza -se libera come garantisce la nostra Costituzione- esprime, ad ogni livello, un identico spessore intellettuale), il principio secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri *complementari e sussidiari* - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione."

In questa situazione, va aggiunto, l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all'uno o all'altro tipo di rapporto costituisce un accertamento di fatto devoluto alla competenza funzionale dei giudici di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento al parametro normativo assunto come elemento di distinzione, posto che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rimarchevole, ma certamente non è risolutiva, dovendo la collocazione del lavoratore essere valutata con riferimento alla specificità dell'incarico conferito e alle concrete modalità della sua attuazione.

In particolare per la Corte sarda sono stati fattori rilevanti, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, attraverso lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, funzionali all'esercizio del suo potere direttivo, desunte anche dall'analisi del sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Né il mancato esercizio del potere disciplinare segnalato dalla parte ricorrente a "conferma della regolamentazione pattizia fra lavoratore e la Scuola" (ovvero della natura autonoma del rapporto), costituisce un argomento significativo per catalogarne la natura, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto, secondo quanto accertato dalla sentenza.

D'altra parte non emerge dal ricorso (ricco di astratte citazioni giurisprudenziali, ma privo di riferimenti testuali relativi al caso specifico, in conformità al principio di autonomia del ricorso, desumibile dall'art. 366, cod.proc.civ.) se, sotto il profilo sanzionatorio della condotta dell'insegnante, il suo esercizio era escluso in linea di principio o non fu esperito per l'assenza di fatti rilevanti. (Cass., 2 giugno '99, n. 5411).

In questo quadro, dunque, la sentenza della Corte di merito ha ritenuto di dover argomentare la natura del contestato rapporto attraverso la verifica dell'esistenza, in concreto, di alcuni indici sintomatici del lavoro subordinato, parallelamente alla natura subordinata dell'insegnamento pubblico, negando rilevanza, come già la decisione di primo grado, alla volontà contrattuale, espressa da un modulo a stampa, che postulava l'esistenza di un lavoro in regime d'autonomia.

In particolare, ha rilevato che l'orario di lavoro era stato fissato "con disposizione cogente, ... pur tenendo conto delle esigenze del singolo", privo peraltro d'autonomia nel fissare l'orario stesso...ma tenuto ad osservarlo.

Aggiunge la Corte territoriale che analogo ragionamento valeva per l'orario delle c.d. attività ausiliarie: colloqui con le famiglie, partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, trattandosi di "scuola legalmente riconosciuta e ... soggetta alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative", evidenziando, altresì, l'assoggettamento del docente a discipline, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari.

In questo contesto ha ricavato l'inserimento funzionale dell'insegnante nell'impresa scolastica, dove il rischio della gestione gravava esclusivamente sul titolare, rimarcando la messa a disposizione da parte dell'Istituto dei mezzi strumentali, didattici e non, necessari per l'espletamento dell'attività del lavoratore, senza alcuna conseguente assunzione

di rischio da parte sua e senza la benché minima partecipazione del lavoratore all'acquisto dei mezzi predetti.

Da ciò deriva che la sentenza, per il limitato oggetto dell'impugnazione, circoscritta alla sola violazione delle norme citate nella rubrica sopra riprodotta, senza alcun particolare riferimento, neppure nel contesto dell'esposizione del motivo, a manchevolezze di motivazione, resiste alla censura individuata dal ricorso, che si limita ad offrire un diverso apprezzamento dei fatti, rispetto a quello espresso dal libero convincimento del giudice. Costituisce, infatti, principio del nostro ordinamento processuale, consolidatosi nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, quello secondo cui il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di legittimità, in quanto giudizio di impugnazione a "critica limitata", debba contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione puntuale ed esauriente dei motivi di censura della decisione che s'impugna.

Ne discende che il controllo di legittimità trova i suoi limiti nell'oggetto e nel contenuto dei motivi di ricorso, nel senso che l'esame della Corte è limitato alle sole affermazioni ed argomentazioni indicate come oggetto di censura nel ricorso e deve investire esclusivamente e soltanto le ragioni di censura ivi esposte (v., *ex plurimis*, Cass. 26 giugno 96, n. 5915; Cass. 20 gennaio 97, n. 10261; 7 luglio 99, n. 7052).


Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione non essendo la parte intimata costituita.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.

Il Consigliere est.



Il Presidente




IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, il 8 MAR. 2004

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533